



20320-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Renato Giuseppe Bricchetti - Presidente -
Massimo Ricciarelli -relatore-
Maria Silvia Giorgi
Alessandra Bassi
Benedetto Paternò Raddusa

Sent. n. sez. **555**

C.C. - 10/06/2020

R.G.N. 1546/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
P.M., presso il Tribunale di Ascoli Piceno
nei confronti di
(omissis) , nato il (omissis)

avverso l'ordinanza del 7/12/2019 del G.I.P. del Tribunale di Ascoli Piceno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Delia Cardia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 7/12/2019 il G.I.P. del Tribunale di Ascoli Piceno ha
negato la convalida dell'arresto di (omissis) , eseguito dai Carabinieri di
Comunanza per il delitto di resistenza.

Il G.I.P. ha in particolare negato sia la configurabilità dell'ipotesi di reato sia la sussistenza dei profili inerenti alla gravità del fatto e alla pericolosità del soggetto, che concorrono alla valutazione richiesta, perché possa farsi luogo ad arresto facoltativo.

2. Ha presentato ricorso il P.M. presso il Tribunale di Ascoli Piceno,

Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 337 cod. pen. e 381, comma 4, cod. proc. pen.

Il fatto era avvenuto all'interno della Caserma dove il ^(omissis) si era recato per chiedere ai militari che gli fosse garantito il diritto di trascorrere tempo con suo figlio.

Dopo che i militari, pur convenendo con le ragioni del ^(omissis), avevano tuttavia segnalato che non avrebbero potuto coattivamente consegnargli il figlio, che si trovava presso la madre, e dopo che comunque il Carabiniere aveva comunicato al ^(omissis) di recarsi presso l'abitazione della donna, per verificare la situazione, il ^(omissis) aveva puntato il dito al mento del militare, facendo pressione e pronunciando l'espressione «Lei è un padre? ha un bambino? vergognati».

Ciò valeva ad integrare il reato contestato nella forma della violenza e della minaccia, non essendo ravvisabile l'esercizio di un diritto e potendosi invece rimarcare l'allarme sociale sotteso alla condotta all'interno di uno spazio militare, nei confronti di uomini in divisa.

Censurabile risultava dunque la valutazione del Giudice anche con riguardo alla considerazione della non gravità del fatto, che non era stato idoneamente contestualizzato.

3. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.

2. Il ricorrente non censura la ricostruzione del fatto operata nel provvedimento impugnato, ma si sofferma su alcuni aspetti, prospettando che sarebbe comunque ravvisabile una condotta minacciosa e violenta.

3. Deve però rilevarsi che il delitto di resistenza, posto alla base dell'arresto, implica una condotta oppositiva, connotata da minaccia o violenza e finalizzata

ad impedire il compimento di un atto dell'ufficio: orbene, premesso che non può attribuirsi rilevanza al mero fatto che l'episodio sia avvenuto all'interno della caserma, nel caso di specie è stato dato conto delle espressioni pronunciate dal (omissis), di per sé costituenti rimprovero ma non contenenti alcuna minaccia, e del fatto che il predetto ha posto un dito sul mento del pubblico ufficiale, esercitando una pressione, ciò che, pur non richiedendosi l'utilizzo di una forza irresistibile, non può in alcun modo ricondursi ad un atto violento, concretamente idoneo a realizzare un'opposizione, peraltro genericamente riferita all'attività di servizio all'interno della caserma.

4. Di qui l'inammissibilità del ricorso.


P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 10/6/2020



Il Consigliere estensore

Massimo Ricciarelli



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti



IL CANCELLIERE E.
Patrizia Di Laurenzio

